

# CORONA VIRUS & PRIVACY



# Sintesi della lettera del Garante per la privacy, Antonello Soro



- Limiti per le piattaforme, linguaggio adatto a minori, didattica online e attenzione!
- Nessun obbligo di richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, genitori da parte di scuole e università, anche se l'uso di tali dati da parte delle piattaforme "dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica online".
- Sì a un trattamento corretto e trasparente: scuole e università devono usare "un linguaggio comprensibile anche ai minori".
- Quanto ai docenti, gli istituti "dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata".

*Sono alcuni dei punti essenziali dell'atto di indirizzo approvato dal Garante per la privacy, "nell'intento di fornire a scuole, atenei, studenti e famiglie indicazioni utili a un utilizzo quanto più consapevole e positivo delle nuove tecnologie a fini didattici": un testo che individua le implicazioni più importanti dell'attività formativa a distanza sul diritto alla protezione dei dati personali.*

# Lettera inviata al ministro dell'Istruzione, al ministro dell'Università e della ricerca e al ministro per le pari opportunità e la famiglia

Per illustrare gli obiettivi del provvedimento, il presidente dell'Autorità Garante, Antonello Soro, ha ricordato che *«Il contesto emergenziale in cui versa il Paese ha imposto alle istituzioni scolastiche e universitarie, nonché' alle famiglie stesse, l'esigenza di proseguire l'attività didattica con modalità innovative, ricorrendo alle innumerevoli risorse offerte dalle nuove tecnologie. E' una soluzione estremamente importante per garantire la continuità didattica»*.

E tuttavia, ha sottolineato Soro, *"le straordinarie potenzialità del digitale - rivelatesi soprattutto in questo frangente indispensabili per consentire l'esercizio di diritti e libertà con modalità e forme nuove - non devono indurci a sottovalutare **anche i rischi**, suscettibili di derivare dal ricorso a un uso scorretto o poco consapevole degli strumenti telematici, spesso dovuto anche alla loro oggettiva complessità di funzionamento"*.

*"Considerando che, spesso, per i minori che accedono a tali piattaforme si tratta delle prime esperienze (se non addirittura della prima) di utilizzo di simili spazi virtuali, è evidente come anche quest'attività vada svolta con la dovuta consapevolezza, anche sulla base delle indicazioni fornite a livello centrale", ha rilevato ancora Soro.*

*Da qui l'esigenza di assicurare al mondo della scuola e dell'università un supporto utile alla gestione della didattica online...(ANSA).*

# In sintesi le prime "istruzioni per l'uso" indicate del Garante



- **Consenso**

- Nessun bisogno di consenso

- Le scuole e le università che utilizzano sistemi di didattica a distanza non devono richiedere il consenso al trattamento dei dati di docenti, alunni, studenti, genitori, poiché il trattamento è riconducibile alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole e atenei.

- **Scelta e regolamentazione degli strumenti di didattica a distanza**

- Nella scelta e nella regolamentazione degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza scuole e università dovranno orientarsi verso strumenti che abbiano fin dalla progettazione e per impostazioni predefinite misure a protezione dei dati.

Non è necessaria la valutazione di impatto, prevista dal Regolamento europeo per i casi di rischi elevati, se il trattamento dei dati effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, per quanto relativo a minorenni e a lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell'ambito dell'utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti

# Ruolo dei fornitori dei servizi on line e delle piattaforme



- Se la piattaforma prescelta comporta il trattamento di dati personali di studenti, alunni o dei rispettivi genitori per conto della scuola o dell'università, il rapporto con il fornitore dovrà essere regolato con contratto o altro atto giuridico. E' il caso, ad esempio, del registro elettronico, il cui fornitore tratta i dati per conto della scuola.
- Nel caso, invece, in cui si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse che erogino servizi più complessi anche non rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare (evitando, ad esempio, **geolocalizzazione e social login**).
- Le istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza.
- L'Autorità vigilerà sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati e delle indicazioni fornite dalle istituzioni scolastiche e universitarie.

# Limitazione delle finalità del trattamento dei dati



- Il trattamento di dati svolto dalle piattaforme per conto della scuola o dell'università dovrà limitarsi a quanto strettamente necessario alla fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line e non per ulteriori finalità proprie del fornitore.
- I gestori delle piattaforme non potranno condizionare la fruizione di questi servizi alla sottoscrizione di un contratto o alla prestazione del consenso (da parte dello studente o dei genitori) al trattamento dei dati per la fornitura di ulteriori servizi on line, non collegati all'attività didattica.
- Ai dati personali dei minori, inoltre, va garantita una specifica protezione poiché i minori possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e dei loro diritti. Tale specifica protezione deve, in particolare, riguardare l'utilizzo dei loro dati a fini di marketing o di profilazione.



# Correttezza e trasparenza nell'uso dati

Per garantire la trasparenza e la correttezza del trattamento, le istituzioni scolastiche e universitarie devono informare gli interessati (alunni, studenti, genitori e docenti), con un linguaggio comprensibile anche ai minori, riguardo, in particolare, alle caratteristiche essenziali del trattamento che viene effettuato.

Relativamente ai docenti, scuole e università, nel rispetto della disciplina sui controlli a distanza, dovranno trattare solo i dati strettamente necessari e comunque senza effettuare indagini sulla sfera privata. (ANSA)

# Correttezza e trasparenza nell'uso dati : indicazioni del MI

- Il Ministero dell'Istruzione, con la nota n. 388 del 17 marzo 2020, ha fornito ulteriori informazioni sulla didattica a distanza, precisando e integrando le indicazioni già fornite con le note del 6 e dell'8 marzo.
- **Privacy** : Al fine di effettuare il trattamento dei dati personali, legati allo svolgimento dell'attività didattica a distanza, si precisa nella nota, le scuole non devono chiedere il consenso dei genitori.

Quanto detto perché, sebbene svolta in modo virtuale e non fisico, la didattica a distanza costituisce un compito (se non il compito) istituzionale svolto dalla scuola e i genitori hanno già rilasciato il consenso al trattamento dei dati al momento dell'iscrizione.

Le scuole, **invece**, devono:

- 1) **informare** gli interessati su trattamento secondo quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679;
- 2) **garantire** che i dati personali:
  - siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente
  - siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime
  - siano trattati in modo non incompatibile con le predette finalità, evitando qualsiasi forma di profilazione, nonché di diffusione e comunicazione dei dati raccolti a tal fine
  - siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per cui sono trattati
  - siano trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali;
- 3) **stipulare** contratti o atti di individuazione del responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, il quale per conto delle stesse (scuole) tratta i dati personali necessari per l'attivazione della modalità didattica a distanza;
- 4) **sottoporre** i trattamenti dei dati personali coinvolti a valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento.